

COMUNE DI VALSAMOGGIA



INTEGRAZIONE PTFE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI MESSA SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DENOMINATO "L. CALANCA" SPOSTAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO IL PARCO DE ANDRE'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT. ANDREA DIOLAITI



COMMITTENTE:

COMUNE DI VALSAMOGGIA

TECNICO PROGETTISTA

MAA
studio di architettura

via Rita Levi Montalcini 216, 41122 Modena (MO)
tel. 059 315261

arch. Maria Luisa Cappelli

cappelli@maastudio.it

arch. Francesca Battini

battini@maastudio.it

ing. Federica Rinaldi

info@protecno.it

dott. geol. Claudio Preci

precigeo55@gmail.com



Dicembre
2025

TAVOLA:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Amministrativo

00.08

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

1. CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E RESPONSABILITÀ

Art.1 – Oggetto dell'appalto

1.1 Descrizione dell'intervento: Oggetto dell'appalto è la messa in sicurezza e adeguamento strutturale dei locali adibiti a centro civico e biblioteca denominato "L.Calanca" in via Marconi 47 e lo spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André nella frazione di Crespellano presso il Comune di Valsamoggia. In generale il progetto di fattibilità prevede:

1.2 Articolazione delle Opere :

- Le opere di progetto sono così riassumibili:
 - messa in sicurezza strutturale del centro culturale L. Calanca di Crespellano.
 - Interventi di messa in sicurezza del fabbricato;
 - Puntellatura delle zone in pericolo di crollo o collasso
 - Puntellatura della facciata soggetta a ribaltamento
 - Interventi sulle strutture:
 - Piano terra:
 - Risarcitura dei maschi murari lesionati o caratterizzati da nicchie e aperture che presentano criticità strutturali
 - Ricostituzione di elementi di scarico dei pesi a terra rimossi nei precedenti interventi di restauro
 - Piano primo:
 - Rimozione dei massetti esistenti al fine di sostituirli con materiale alleggerito
 - Recupero e ricollocamento della pavimentazione esistente
 - Ricostituzione di elementi di scarico dei pesi a terra rimossi nei precedenti interventi di restauro
 - Rimozione di elementi strutturali e non strutturali che gravano in falso sulle strutture orizzontali
 - Ricostituzione della porzione di facciata verso ovest in corrispondenza dell'intercapedine al fine di risolvere fenomeni di ribaltamento
 - Installazione di incatenamenti tra strutture orizzontali e strutture verticali
 - Piano secondo:
 - Messa in sicurezza delle centine in arelle e gesso che presentino problemi di collasso
 - Rimozione dei massetti cementizi esistenti
 - Recupero e ricollocamento della pavimentazione esistente
 - Ricostituzione della porzione di facciata verso ovest al fine di risolvere fenomeni di ribaltamento
 - Irrigidimento mediante placcaggio delle murature longitudinali del locale emeroteca e divisoria tra il locale lettura e direzione
 - Rinforzo delle centinature esistenti mediante intervento estradossale di sostegno
 - Installazione di incatenamenti tra strutture orizzontali e strutture verticali
 - lo spostamento del servizio bibliotecario presso il Parco De André, all'interno di una struttura prefabbricata tipo container. Il container insisterà su un piano d'appoggio in cemento di superficie pari a 250 mq (12,50 m x 20,00 m) e spessore di 20 cm.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico e dal presente capitolato amministrativo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal progetto di fattibilità e dai relativi elaborati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il contratto è stipulato a corpo.

Occorre rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto n. 256 del 23 giugno 2022: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e dal Decreto correttivo del 5 agosto 2024.

1.3. Obblighi generali e CAM I principali requisiti relativi ai Criteri ambientali minimi (CAM) devono essere integrati nella progettazione esecutiva e documentati secondo le specifiche dell'Allegato II. 5 del Codice . Essi sono:

- Materiali sostenibili: Utilizzo di materiali ecologici e riciclabili per la costruzione;
- Gestione dei rifiuti: Pianificazione per la gestione e il riciclo dei rifiuti generati;
- Qualità dell'aria: Assicurare una buona ventilazione e ridurre le emissioni di composti organici volatili;
- Acqua: Implementazione di sistemi di raccolta e riciclo dell'acqua piovana.

1.4 Riferimenti normativi principali

- D.Lgs. n. 36/2023, di seguito Codice;
- D.Lgs. n. 209/2024, di seguito decreto correttivo Allegati: si intendono gli allegati al Codice;
- D. Lgs. 81/2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Art.2 – Ammontare dell'appalto

2.1 Importi contrattuali e finanziamento. L'importo netto dell'appalto ammonta ad € **943.268,30**, composto da € 153.476,49 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali) per il servizio di progettazione esecutiva, allacciamenti e altre spese tecniche riportate nel Quadro Economico ed € 746.190,59 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 43.601,22 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. L'intervento è finanziato con fondi propri dell'Ente.

2.2 Corrispettivi per la Progettazione Esecutiva

L'importo a base di gara per i servizi di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito "D.M. 17.06.2016", aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo All.I.13.

2.2.1 Articolazione Categorie Progettazione :

Le categorie riguardanti la progettazione esecutiva sono le seguenti:

Categoria dell'opera	ID Opere D.M. 17/05/2015	CATEGORIE L.N.143/1G4G	IMPORTO OPERE DI PROGETTO
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	I/d	€ 453.190,26
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	I/d	€ 293.000,33

2.3 Requisiti e modalità di partecipazione del progettista

2.3.1 Operatori che possono presentare offerta:

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

2.3.2 Modalità di partecipazione del progettista:

Gli operatori economici se non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, si associano, nelle diverse forme previste dal Codice, con i soggetti di cui all'art. Art. 66. del Codice (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti relativi alla prestazione di ingegneria e di architettura di seguito definiti.

A tal fine:

- deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione;

ovvero

- deve indicare in sede di offerta il progettista di cui si avvale;

ovvero

- partecipare in raggruppamento con un progettista.

Se il concorrente è attestato per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso a) deve comunque dimostrare il possesso del requisito speciale di cui all'art. 100 comma 1, lett.a) per la progettazione. In tal caso il progettista associato o individuato dovrà essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e possedere i requisiti previsti dal bando di gara.

Per la progettazione può quindi avvalersi dei progettisti presenti nel proprio staff tecnico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno altresì rendere le dichiarazioni di cui all'artt. 94 e ss. del Codice dei contratti.

Qualora più di uno degli Operatori economici raggruppati per la costruzione siano qualificati mediante attestazione SOA per le attività di progettazione, tramite i rispettivi staff tecnici, i requisiti per la progettazione possono essere raggiunti cumulando nel raggruppamento tali qualificazioni

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b e caso c), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione, il progettista indicato (che non assume la qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso anche dei requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

2.4 Lavori : Quadro Economico e Categorie

2.4.1 Il quadro economico complessivo, considerando anche le somme a disposizione è il seguente:

LAVORI	
A . SOMME IN APPALTO	
Messa in sicurezza Palazzo Garagnani	
Opere Edili e di Restauro	€ 215.555,39
Opere Strutturali	€ 195.547,37
SOMMANO	€ 411.102,76
ONERI PER LA SICUREZZA messa in sicurezza biblioteca/ non assoggettabili a ribasso	€ 42.087,50
Spostamento servizio bibliotecario	

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

Opere di fondazione	44.085,36 €
Predisposizioni	19.551,60 €
Fornitura container	227.849,65 €
SOMMANO	291.486,61 €
ONERI PER LA SICUREZZA spostamento servizio bibliotecario/ non assoggettabili a ribasso	€ 1.513,72
TOTALE A	746.190,59 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B . SOMME A DISPOSIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO GARAGNANI

Ulteriori indagini	€ 1.500,00
Allacciamenti	€ 5.000,00
Spese tecniche:	
Progettazione esecutiva	€ 16.413,17
Direzione lavori	€ 20.766,36
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.087,26
Collaudo	€ 6.890,14
Spese (20%)	€ 12.231,38
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 73.388,31
Cassa Previdenziale sulle spese tecniche (4%)	€ 2.935,50

B . SOMME A DISPOSIZIONE SPOSTAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Allacciamenti alle utenze	€ 10.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione strutturale e al coordinamento	€ 6.500,00
Incentivi interni	€ 1.900,00
Spese di gara	€ 110,00
Imprevisti	€ 5.006,73
Spese tecniche relative al progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo di oneri (determina n.796 del 05/12/2025)	€ 15.496,00
TOTALE B	€ 121.836,54

C. IMPOSTE

IVA SU A 10,00%	€ 74.619,06
IVA SU B 22,00%	€ 21.851,24
TOTALE D	€ 96.470,30

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 964.497,43

2.4.2 Suddivisione Categorie (Allegato II.12)

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'Allegato II.12 – tab. A e

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

all'art. 12 del DL n. 47/2014 convertito nella legge 80/2014, da scorporare ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. f), n. 9 dell'Allegato I.7 sono così suddivisibili:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	II	SI	453.190,23	60,7%	prevalente	subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	II	SI	293.000,33	39,3%	scorporabile	subappaltabile
TOTALE				746.190,59	100%		

CPV 45262522-6: Lavori edili (generico per interventi di rinforzo o manutenzione straordinaria).

CPV 44213200-6 - Container prefabbricati

CPV 39155000-5 - Arredi per biblioteche

CPV 98392000-9 - Servizi di trasloco

2.5 Incidenza della manodopera e Clausole Sociali :

2.5.1 Costo della manodopera :

Lavorazione	Categoria	Importo manodopera	%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	75.016,02 €	38,36
Edifici civili ed industriali	OG1	38.754,96 €	13,23

Il costo della manodopera è pari a € 113.770,98.

L'importo della manodopera di regola non è soggetto a ribasso; tuttavia, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs 36/2023, di seguito Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

2.5.2 Contratti Collettivi: Al presente appalto le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti devono applicare uno dei seguenti contratti del settore edile, fra loro equivalenti come disposto dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al decreto correttivo, sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, che offrono tra di loro le stesse tutele:

F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE

F015 ARTIGIANO

F018 CONFAPI ANIEM

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicati, ai sensi del predetto Allegato I.01.

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto purché rientrante nello stesso settore di riferimento.

Art. 3 – Progettazione, Consegna, inizio lavori

3.1 Sviluppo del Progetto Esecutivo

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta sviluppando gli elaborati grafici, su supporto digitale, utilizzati per il progetto fattibilità tecnico economica forniti dall'Amministrazione Comunale e dovrà tenere conto delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale, secondo i modi prescritti e secondo i tempi di cui al successivo articolo 5.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto al fine del conseguimento del parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme tecniche sulle Costruzioni, in conformità al PFTE e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del PFTE. Dovrà inoltre essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, in modo da consentirne l'esatta esecuzione in cantiere.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto dovrà essere redatto, oltre che nel pieno rispetto del PFTE, anche in conformità delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e comprenderà i seguenti elaborati qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- relazione CAM;
- elaborati comprensivi anche di quelle delle strutture, degli impianti e di ripristini e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- conseguimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- crono programma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

e quant'altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici.

Nella redazione del progetto esecutivo il professionista si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati in fase di PFTE dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni di tali autorità. Il professionista è comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori.

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP e gli uffici titolari delle conoscenze e responsabilità relative al futuro utilizzo dell'immobile; ciò al fine di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche più opportune, per il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni.

Ove il professionista ritenesse necessario approfondire rilievi e prove egli agirà a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi.

Le modifiche ed integrazioni richieste dal Comune nella fase della progettazione esecutiva verranno effettuate dall'operatore economico senza diritto a compensi aggiuntivi e dovranno tener conto che:

a) durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi e confrontarsi con il RUP e con l'organo di verifica in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara;

b) Ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nel rispetto dei requisiti di qualificazione dei progettisti dichiarati in sede di offerta. L'appaltatore garantisce la disponibilità dello staff tecnico presso le sedi indicate, al fine di assicurare il necessario coordinamento con la Stazione Appaltante e il RUP durante l'intera fase di elaborazione progettuale;

c) la progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE a base di gara, come integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore;

d) i contenuti e gli elaborati del progetto esecutivo devono essere coerenti con gli elaborati del PFTE e l'offerta tecnica presentata in gara;

e) unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve altresì predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R.n. 380 del 2001, e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile;

f) unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n.380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile;

g)-L'appaltatore si impegna ad adeguare il progetto esecutivo in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti in materia di igiene e sanità pubblica applicabili alla tipologia di edificio. L'appaltatore si obbliga altresì a recepire tempestivamente ogni variazione normativa o prescrizione tecnica sopravvenuta in corso di gara e/o di esecuzione del contratto, senza che ciò possa costituire titolo per la richiesta di compensi aggiuntivi, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Codice in materia di rinegoziazione in caso di sopravvenienze."

h) nel caso vengano riscontrate delle irregolarità durante la procedura di verifica preventiva del progetto esecutivo (art. 42 del Codice) , l'Operatore economico dovrà fornire la documentazione integrativa richiesta entro un tempo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Al termine della procedura di verifica , in caso di esito positivo, il RUP emette il provvedimento di Validazione del progetto, che costituisce l'atto finale per l'approvazione dello stesso e l'avvio della fase esecutiva.

Si specifica che gli elaborati prodotti dall'Operatore economico, così come tutti gli atti prodotti a seguito dell'espletamento del servizio saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante (Comune), la quale potrà introdurre tutte le varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, nel rispetto delle vigenti in materia.

3.2 Modalità di approvazione della progettazione esecutiva

1) Una volta presentata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla stazione appaltante entro il termine di gg. 45 e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 42 del Codice.

2) Al fine di accertare l'unità progettuale, la Stazione appaltante prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo al PFTE. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere.

3) Ottenuta la verifica favorevole sentito il progettista del progetto posto a base di gara, il progetto è validato dal RUP che ne dà notizia tempestivamente all'appaltatore.

4) Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 5 o 6.

5) Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore secondo i termini e le modalità di cui all'art. ~~108~~ 122 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

6) Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione e deve essere conforme agli articoli da 23 a 38 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023".

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che non contempli l'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - g) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica;
 - h) che non preveda e quindi dettagli, almeno le medesime relazioni ed elaborati del PFTE e che non consenta di conseguire i medesimi requisiti tecnici e prestazionali.
- 7) Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva.
- 8) In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto e, in deroga a quanto diversamente previsto, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione i cui elaborati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante (Comune).

3.3– Esecuzione delle opere

I lavori potranno avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante (Comune).

La prima opera da realizzare è il trasferimento del servizio della biblioteca a parco De André. Terminati i lavori ed ad avvenuto spostamento del servizio della biblioteca si può procedere con i lavori per la messa in sicurezza della biblioteca a Palazzo Garagnani.

La Stazione appaltante (Comune) può procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna (redatto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 del Codice) all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.

Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

Il verbale di consegna (redatto in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 21 del Codice) contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione e

sottoscrizione , a pena di decadenza.

In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel cronoprogramma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

E' prevista la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto di cui all'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari, Clausole Sociali , Pari Opportunità

4.1 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)

4.1.1 Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le clausole previste ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.2 Applicazione dei Contratti Collettivi (Art. 11 e 102 del Codice) :L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente e subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

L'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 11 e 57 e 102 del Codice è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), indicato dalla Stazione Appaltante oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

4.3 Pari opportunità e inclusione lavorativa (Art.57 e All.II.3 del Codice) :ai sensi dell' art. 57 e dell'All. II.3 del Codice, il contraente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

4.3.1 Quota Giovanile :una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile

4.3.2 Quota Femminile: una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile

4.4 Ulteriori adempimenti a carico del contraente

- 4.4.1 Rapporto biennale: Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 4.4.2 Relazione di Genere : Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 4.4.3 Obblighi Disabili (L.68/1999) : Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 5-Tempi di esecuzione e Cronoprogramma

5.1 Termini per la Progettazione esecutiva

Il tempo massimo a disposizione per la progettazione esecutiva è fissato in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di affidamento del servizio. Sono esclusi i tempi per l'ottenimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni effettuata dalla stazione appaltante nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ed altri adempimenti non dipendenti dalla volontà dei progettisti e necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

5.2 Termini per l'Esecuzione delle opere

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato in 421 (quattrocentoventuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 21 del Codice. I termini sono così suddivisi:

- il termine per l'esecuzione dei lavori per il trasferimento del servizio della biblioteca a parco De André è di 56 (cinquantasei) giorni dalla data del verbale di consegna lavori. ;
- il termine per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della biblioteca è di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del verbale di consegna lavori, da effettuare successivamente al trasferimento del servizio della biblioteca a parco De André;

Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.

A discrezione della Direzione Lavori, potrebbe essere necessario eseguire alcune lavorazioni in giorni festivi e nelle ore serali, data l'importanza dell'opera e la necessità dell'ultimazione dei lavori nei tempi più celeri possibile.

L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 6 -Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi degli artt. 3 lett. m), 33-34-35 dell'All. I.7 del Codice.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e
spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

Si precisa che:

- la valutazione dei lavori è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.
- il computo metrico estimativo non fa parte integrante del contratto avendo un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale offerto.
- (se a corpo) nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Art. 7 - Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Costituiscono parte integrante del presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti componenti il Progetto di Fattibilità tecnico-economica, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:

Elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della biblioteca

Generali

Elenco elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica

Relazione tecnico-illustrativa

Relazione geologica

Relazione preliminare sulla gestione delle interferenze

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Quadro di spesa computo metrico estimativo

Quadro economico di progetto

Cronoprogramma di massima

Quadro incidenza della manodopera

Elenco Prezzi Unitari

Architettonico

Relazione storico-artistica

Documentazione fotografica

Stato di fatto: rilievo dello stato di fatto - Piante di tutti i livelli Elaborati grafici 1:100

Stato di fatto: rilievo geometrico - Sezioni Elaborati grafici 1:100

Stato di fatto: rilievo geometrico - Prospetto Elaborati grafici 1:50

Stato di fatto - quadro fessurativo prospetto est Elaborati grafici 1:50

Stato di fatto - quadro fessurativo prospetto ovest Elaborati grafici 1:50

Stato di fatto - quadro fessurativo prospetto sud Elaborati grafici 1:50

Stato di fatto - quadro fessurativo locale voltato passante Elaborati grafici varie

Stato di fatto - quadro fessurativo piano secondo e sezioni Elaborati grafici varie

Sintesi interventi edilizi - piante Elaborati grafici 1:100

Sintesi interventi edilizi- sezioni Elaborati grafici 1:100

Stato di Progetto - piano terra Elaborati grafici 1:50

Stato di Progetto - piano terra controsoffitti Elaborati grafici 1:50

Stato di Progetto - piano primo Elaborati grafici 1:50

Stato di progetto - piano primo controsoffitti Elaborati grafici 1:50

Stato di progetto - piano secondo Elaborati grafici 1:50

Stato di progetto - piano secondo volte e controsoffitti Elaborati grafici 1:50

Stato di progetto: prospetto ovest posizionamento capochiavi

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

Stato di progetto: prospetto sud posizionamento capochiavi Elaborati grafici 1:50

Stato di progetto: intervento rinforzo volte in canucciato Elaborati grafici 1:10-1:20

Strutture

Analisi Storico-Critica - Relazione sulle Strutture esistenti - Verifica Sismica delle strutture e individuazione delle carenze strutturali

Relazione Geotecnica

Relazione Sismica e sulle Strutture - Relazione di Calcolo Relazione A4

Rilievo Geometrico strutturale_Piano Interrato-PianoTerra Elaborati grafici 1:100

Rilievo Geometrico strutturale _Piano Intermedio-Piano Primo Elaborati grafici 1:100

Rilievo Geometrico strutturale _Piano Secondo-Sottotetto-Copertura Elaborati grafici 1:100

Rilievo Geometrico strutturale _Sezioni Elaborati grafici 1:50

Rilievo Geometrico strutturale_Sintesi verifiche solai Elaborati grafici 1:100

Interventi_Piano interrato-Piano terra-Piano primo Elaborati grafici 1:100

Interventi_Piano secondo-Sottotetto Elaborati grafici 1:100

Interventi_Sezioni Elaborati grafici 1:50

Interventi_Dettagli Elaborati grafici

Elaborati per spostamento servizio biblioteca

0.0 Elenco elaborati

0.01 Relazione Generale

0.02 Documentazione fotografica

0.03 Cronoprogramma

0.04 Computo metrico estimativo

0.05 Elenco prezzi unitari

0.06 Quadro economico preliminare

0.07 Prime indicazioni PSC

0.08 Capitolato speciale d'appalto - amministrativo

0.09 Capitolato speciale d'appalto - tecnico

Inquadramento territoriale

01.01 Inquadramento territoriale

01.02 Planimetria generale

01.03 Relazione di fattibilità geologica e sismica

Progetto

02.01 Progetto (pianta, sezione prospetti container e platea)

Impianti elettrici e meccanici

03.01 Indicazioni impianti elettrici e meccanici

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

l'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

f) dei criteri ambientali minimi previsti dal DM 23 giugno 2022, n. 256 e dal Decreto 5 agosto 2024 (CAM Correttivo), secondo le indicazioni di cui allo specifico documento facente parte degli elaborati progettuali.

L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 30 34 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali. Si fa presente che a decorrere dal 1°Ottobre 2024, l'impresa e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili – ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture e di coloro che siano in possesso di una qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III - dispongono (ovvero hanno provveduto ad inoltrare la relativa istanza) di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19, del D.L 2/03/2024, N. 19 ("Decreto PNRR 4"), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

Trattandosi di appalto integrato con progettazione di fattibilità tecnico-economica disgiunta dalla esecutiva, il progettista capogruppo e/o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno presentare una dichiarazione di accettazione del livello di progettazione precedente ai sensi dell'art. 41, comma 8, lettera d del D. Lgs. 36/2023.

In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente

La Stazione appaltante (Comune)-è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Alla Stazione Appaltante (Comune); fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a verificare e approvare il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare i Progettisti;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- individuare il Responsabile Unico del Progetto, (ai sensi dell'art. 15 del Codice) , e su indicazione dello stesso, qualora necessario per la particolarità dell'appalto da motivare in sede di determinazione a contrattare, il responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- chiedere all'Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
- chiedere all'Appaltatore di attestare parimenti l'idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08.

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.

Il Responsabile Unico di Progetto è chiamato a svolgere i compiti di cui agli artt. 6, 7, 8 dell'Allegato I.2 del Codice. Il Responsabile Unico di Progetto è individuato ai sensi dell'art. 15 del Codice .

Art. 10 - Direzione dei lavori

I compiti e le funzioni del direttore dei lavori e delle figure che collaborano con esso sono definiti dagli artt. 1 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice.

Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante, riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal cronoprogramma e stabilisce, sull'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, secondo le disposizioni ricevute dallo stesso a seguito di controlli in corso d'opera.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto e alla tempistica fissata dal cronoprogramma.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

In particolare, dovrà verificare la conformità dei lavori eseguiti alle specifiche tecniche progettuali, così come previsto dal DM 05/08/2024, Allegato 1, par. 1.3.5.

Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 13 - Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare, l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 14 - Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/79 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.

Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia

Sono a carico, oltre che del Comune di Valsamoggia, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Art. 17 - Protocollo d'intesa contro il lavoro nero

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione dei protocolli di legalità.

2. CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 18 -Stipula del contratto

1. La stipula del contratto di appalto deve avere luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione efficace. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari.

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 19 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto, del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 20 – Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) Disciplinare di gara;
- b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e i relativi Allegati, con particolare riferimento all'Allegato II.14 per la disciplina dell'esecuzione;
- c) il presente Capitolato Speciale compresi i documenti allegati allo stesso;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dei Progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE), ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- e) i Computi Metrici Estimativi (CME);
- f) l'elenco dei prezzi unitari;
- g) i Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) i Piani Operativi di Sicurezza (POS) di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) i Cronoprogramma dei lavori ;
- j) le polizze di garanzia e le fidejussioni prestate dall'appaltatore;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il Codice dei contratti pubblici e i relativi allegati;
- b. il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.
- c. le norme tecniche vigenti e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili.

3. Verranno materialmente allegati al Contratto di Appalto:

- a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b. l'elenco delle quantità e dei prezzi unitari offerti di cui "All. C – Scheda Offerta Economica";
- c. Progetti esecutivi (PE) presentati dall'aggiudicatario e approvati dalla Committente Stazione Appaltante (Comune)
- d. Il Cronoprogramma definitivo ;

Art. 21– Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 22 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

Ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo PEC (domicilio digitale) indicato in sede di offerta, presso il quale verranno inviate tutte le comunicazioni e gli ordini di servizio tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, ai sensi degli artt. 25 e 29 del Codice

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La Stazione Appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori (DL) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice . L'appaltatore è in

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di dei soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Qualsiasi variazione di domicilio delle persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Stazione Appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 23 - Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art.-117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Codice (trattandosi di procedura sotto-soglia).

La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 117, comma 12 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 117 , comma 8 del Codice . L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee (ISO 9001) e del 50% per le micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell' **art. 121 del Codice**. Tali riduzioni sono cumulabili.

Art. 24 - Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'art. 117, c 10 del Codice, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:

SEZIONE 1 - Danni alle cose:

- *Opere ed impianti permanenti e temporanei* : somma assicurata per danni a cose per opere ed impianti permanenti e temporanei: pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA;
- *Opere ed impianti preesistenti*: somma assicurata per opere ed impianti preesistenti: € 1.500.000,00;
- *Spese di demolizione e sgombero* : somma assicurata per spese di demolizione e sgombero: pari al 5% della somma assicurata per le opere

SEZIONE 2 - Responsabilità civile verso terzi (RCT) : massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 25 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del Codice.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le varianti ed i nuovi prezzi sono valutati ed approvati secondo le procedure stabilite dall'**Allegato II.14 del Codice**.

Art. 26 - Liquidazione Giudiziale e altre vicende soggettive dell'appaltatore

In caso di apertura della liquidazione Giudiziale dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 124 del Codice.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare la persistenza dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 97 del Codice

3. CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Stabilità occupazionale e contratti collettivi

L'impresa compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e la natura dell'appalto garantisce la stabilità occupazionale del personale impiegato e persegue misure volte a favorire l'assunzione di risorse (giovani e donne) come indicato all'art. 57 del Codice e all'art. 2 del presente Capitolato.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante-attiva la procedura di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

In forza di tale procedura, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e paga direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto, detraendo il relativo importo dalle somme da corrispondere all'appaltatore.

Art. 28 - Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal crono-programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il Crono- programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Progetto parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante (Comune) si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al psioprogramma predisposto.

Art. 29- Ritardo nella consegna dei lavori e diritto di recesso

1. Qualora la consegna dei lavori non avvenga nel termine stabilito per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può presentare istanza di recesso dal contratto ai sensi dell'**art. 121, comma 5, del Codice**.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute (spese di registro, bolli, ecc.), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, connesse alla partecipazione alla gara e alla mancata esecuzione, in misura comunque **non superiore al limite stabilito dall'Allegato II.14**.
3. Qualora l'Appaltatore non intenda avvalersi della facoltà di recesso, egli ha diritto a una proroga del termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata del ritardo nella consegna, senza che ciò costituisca titolo per pretese risarcitorie, salvo quanto previsto per gli oneri di custodia del cantiere se già installato.
4. Se la consegna è parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione aggiornato che tenga conto delle aree effettivamente disponibili, ferma restando la facoltà di recesso qualora la parzialità della consegna impedisca l'avvio delle lavorazioni prevalenti.

Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all'art. 5 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 31 – Avvalimento

Per l'avvalimento si applica per quanto previsto all'art. 132 comma 2 del D.Lgs 36/2023 "Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104"

Inoltre per quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs 36/2023, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici sono individuati nell'Allegato II.18.

Art. 32 – Subappalto

1. Disciplina generale: Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice. **In considerazione della specificità del settore dei beni culturali**, ai sensi dell'art.132, comma 3, le prestazioni relative a tali contratti sono subappaltabili nei limiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel bando di gara.

2. Limiti e categorie prevalenti : L'operatore economico deve eseguire in proprio le lavorazioni relative alla categoria prevalente qualora la stazione appaltante ne abbia motivato la restrizione nel bando di gara per ragioni di tutela del bene o di sicurezza. Nei contratti ad alta intensità di manodopera l'appaltatore è tenuto a garantire che il ricorso al subappalto non pregiudichi la qualità delle prestazioni e il rispetto dei trattamenti economici dei lavoratori.

3. Indicazione in sede di offerta : Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE la quota % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando le lavorazioni da subappaltare.

4. Rapporti con le piccole e Medie Imprese (PMI) : In un'ottica di favore per la partecipazione delle **PMI**, la stazione appaltante richiede che una quota non inferiore al **20%** delle prestazioni subappaltate sia affidata a tali soggetti. L'operatore economico può derogare a tale soglia minima, indicando in sede di offerta una percentuale inferiore, esclusivamente qualora lo giustifichi in base all'oggetto del contratto, alle caratteristiche tecniche delle prestazioni o alle specifiche condizioni del mercato di riferimento.

5 Subappalto a cascata : Possono essere oggetto di ulteriore sub appalto (c.d sub appalto a cascata) solo le

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

lavorazioni di cui alla categoria prevalente, fatte prive le diverse indicazioni contenute nel bando di gara . Il sub appalto a cascata può essere ammesso solo una volta, ovvero una impresa sub appaltatrice di altra impresa sub appaltatrice non può affidare lavorazioni in sub appalto.

6 Revisione Prezzi : Al subappalto si applica la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'**art. 60 del D.Lgs. 36/2023** come disciplinato dall'art. 50 del Capitolato d'Appalto. Nei contatti di sub appalto o nei sub contratti deve essere indicata sia la clausola di revisione prezzi e sia le corrette modalità di determinazione e di regolazione degli importi da riconoscere alla parte che ne ha diritto.

Relativamente ai soggetti tenuti alla corresponsione degli importi da riconoscere a titolo di revisione prezzi si applica l'art. 119, comma 11 del Codice.

7. Tutela del Lavoro e CCNL: Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale o contratto analogo, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di sub appalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la categoria prevalente; inoltre deve garantire per i propri lavoratori gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

8. Pagamenti e Penali: L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno consegnate al Responsabile Unico di Progetto. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

In caso di sub appalto a cascata si applicano le disposizioni sopra riportate e quelle contenute nell'art. 119 del Codice, nonché a quelle cui si fa rinvio.

9. Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) : Relativamente al certificato di esecuzione lavori la stazione appaltante, in caso di sub appalto, rilascia:

- all'appaltatore principale i certificati necessari partecipazione alle gare e qualificazione scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di opere eseguite mediante sub appalto;
- ai sub appaltatori i certificati relativi alle sole lavorazioni eseguite in sub appalto, che possono essere utilizzati solo per ottenere o rinnovare l'attestato di qualificazione.

Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Responsabilità verso la Stazione Appaltante: Ai sensi dell'**art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023**, l'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. Responsabilità Retributiva e Contributiva : L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale solo nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, previa dimostrazione dell'avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di verifica e controllo documentale sui versamenti effettuati dal subappaltatore.

3. Sicurezza: L'affidatario è responsabile solidalmente con il subappaltatore per il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

4. Subappalto non autorizzato e sanzioni: Il subappalto non autorizzato, o l'affidamento in subappalto a soggetti privi dei requisiti di qualificazione prescritti (con particolare riferimento alle categorie per i Beni Culturali di cui all'Allegato II.18), comporta:

- L'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni;
- La facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del Codice;
- L'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dello 0,5 per cento di cui all'art. 11, c. 6 del Codice, per la garanzia dell'osservanza delle norme contrattuali e previdenziali. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 35 - Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inecase.

4. Il RUP invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inecase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o del subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art. 36 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- Altre Penali:

a) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, viene applicata, una penale giornaliera dello 0,5% per i primi 10 giorni di ritardo e dello 1% per ognuno dei successivi giorni di ritardo;

b) a discrezione del Responsabile unico del progetto, possono essere applicate penali pari all'1% per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall'impresa aggiudicataria. Per l'applicazione della penale di cui al punto c, il RUP deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;

c) 1,5% per le violazioni di cui alla lettera c) dell'Art. 17 del presente Capitolato;

d) 1% per le violazioni di cui alla lettera d) dell'Art. 27 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;

e) 1,5% per le violazioni di cui alla lettera d) dell'Art. 27 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per

ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere;

f) si richiamano le penali previste all'art. 7 del presente capitolato, concernenti il mancato rispetto, in caso di assunzione, delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore

Art. 37 – Premio di accelerazione

Qualora l'impresa concluda i lavori prima del termine indicato all'art. 5 è riconosciuto il premio di accelerazione, ex art. 126 del Codice, modificato dall'art. 45 del decreto correttivo. L'anticipazione della tempistica di esecuzione non può superare il 20% del termine indicato all'art. 5 del presente capitolato e viene quantificata, per ogni giorno di anticipo, nella misura dell'1 per mille dell'importo netto del contratto. In caso di proroga, qualora si concludano i lavori prime del termine prorogato, viene riconosciuto un premio secondo le modalità sopra indicate. Il premio viene corrisposto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce imprevisti.

Il premio di accelerazione, se dovuto, viene corrisposto a seguito dell'emissione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, nei casi previsti.

Art. 38 - Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. L'iscrizione delle riserve viene disposta ai sensi dell'art. 7 dell'All. II.14 del Codice.

Non costituiscono riserve: a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità; b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; d) le contestazioni circa la validità del contratto; e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili; f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva non è reiterabile ed è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto al momento nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine dei quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e
spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

tecniche ed economici della gestione dell'appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva, ovvero dalla ricezione da parte dell'esecutore della precisa quantificazione economica delle singole riserve, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

6. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere explicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, explicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

8. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato dalla stazione appaltante, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018.

9. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice il Foro competente è quello di Bologna

4. CAPO 4 – SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

- nell'ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all'attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d'acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l'uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione dell'apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell'opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all'area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;

2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3) L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

4) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc.

In particolare, è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;

5) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

- 6) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- 7) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- 8) Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- 9) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- 10) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 11) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 12) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- 13) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
- 14) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 15) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
- 16) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 17) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 18) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 19) La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
- 20) La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

parte della Stazione appaltante.

21) Tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

22) Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;

g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

j) La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

23) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

24) L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 25) Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

26) Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera.

27) La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.

28) Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisoriale eventuali in corso d'opera.

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e
spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

29) Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.

30) Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.

31) La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.

32) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).

33) Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d'acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).

34) Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).

35) Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.

36) Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all'ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse). 37) Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all'avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni). 38) Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell'impresa l'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;

39) Per l'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisorie tali da permettere lo scavo in verticale. È fatto onere all'impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.

40) A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree, che illustrino lo stato dei lavori.

41) Si ritiene a carico dell'Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell'area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico del Comune.

I tempi necessari all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all'art. 3.

Art. 40- Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 121 del Codice può disporre la sospensione, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo rappresentante legale, apposito verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato entro cinque giorni al RUP. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

La sospensione può essere altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Per tutto quanto non disposto si applica l'art. 121 del Codice e l'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice stesso.

Art. 41- Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell'art. 120 del Codice e dell'art. 5, dell'Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante dispone che l'Appaltatore esegua i lavori alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 42 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni indicate, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completo delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente Capitolato Speciale finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.

In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. CAPO 5 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 43 - Accertamento e registrazione dei lavori

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori e i certificati per il pagamento degli acconti;
- di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 44 - Contabilità dei lavori

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono specificamente indicati all'art. 12 dell'Allegato II.14.

Art. 45 – Pagamenti

La prestazione relativa alla redazione dei progetti esecutivi verrà liquidata a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.

Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, il Comune procede al pagamento diretto del progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista, ai sensi dell'art. 44 comma 6 del Codice.

E' dovuta l'anticipazione del 20% sul valore del contratto ai sensi dell'art. 125 del Codice. Il Direttore dei Lavori redigerà con la cadenza successivamente indicata, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Sarà facoltà del Comune, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

Successivamente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 6 dell'Allegato II.14.

Per gli importi corrisposti direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto si applica l'art. 119, comma 11 del Codice.

Art. 46 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del Codice è prevista un'anticipazione sul valore del contratto pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del medesimo Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 44 del Codice, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Art. 47- Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori verranno effettuati a favore dell'appaltatore pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito risultante dalla contabilizzazione raggiunga almeno l'ammontare di **€ 200.000,00 (euro duecentomila/00)**. A tal fine il direttore dei lavori redige uno **stato di avanzamento**, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Lo stato di avanzamento dei lavori, desunto dal registro di contabilità, ai sensi dell'art. 125 c. 3 del Codice, è adottato tramite approvazione con apposito atto del soggetto competente entro 30 giorni dalla maturazione del SAL stesso.

Ai sensi dell'art. 125 c. 2 del Codice i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

2. Sull'importo netto dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta pari allo 0,50%, a garanzia di eventuali inadempimenti dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Nella contabilizzazione dei lavori si tiene conto soltanto di quelli regolarmente eseguiti.

3. Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 48 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre che non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

- c)** Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

- d)** Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

- e)** Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

- f)** Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

- h)** Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

- i)** Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benessere della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

- l)** Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Ai sensi dell'art. 125, co. 7, del Codice all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del Codice, con le caratteristiche ivi specificate.

Art. 50 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 e del relativo All. II. 2 Bis del Codice la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali.

Le clausole di revisione riferite alle prestazioni oggetto del contratto non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto stesso. Le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizza il seguente indice sintetico revisionale individuato ai sensi dell'art. 60 c. 4-quater del Codice e del relativo Allegato II.2 – bis, con particolare riferimento all'art. 4 e segg. del suddetto Allegato II.2 – bis, nello specifico quello pubblicato nel sito dell'ISTAT – Costi di Costruzione – Fabbricato residenziale (attualmente fermo a Novembre 2024), nelle more dell'adozione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 4 c. 2 dell'Allegato II.2 Bis del Codice.

Come previsto dall'art. 3 del suddetto Allegato II.2 -bis del Codice ad oggetto "Attivazione delle clausole di revisione prezzi", la stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di cui all'articolo 60 del codice ogni 9 mesi, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo del suddetto Allegato II.2 -bis del Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 51 - Conto finale e pagamento a saldo

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 12, comma 1, lett. e) dell'Allegato II.14.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Art. 52 - Eccezioni dell'appaltatore

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e
spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

6. CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 53 - Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 54 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 55 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, c. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 56- Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa

Primo livello progettuale per messa in sicurezza della biblioteca e spostamento del servizio bibliotecario presso il parco De André

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 57 – Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l'art. 11 del Codice.

Art. 58- Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 59 - Esecuzione dei lavori nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione all'affidamento con l'esecutore designato

Qualora si verificano le fattispecie indicate dall'art. 124 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti in graduatoria.

L'affidamento avviene nei confronti dell'operatore economico interpellato alle condizioni proposte in fase di gara dallo stesso.

7. CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 60- Ultimazione dei lavori

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori compila il conto finale degli stessi. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 62 - Verballi di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 63 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui all'art. 116 ed alla sezione III dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 64 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. Nell'appalto in oggetto verrà rilasciato un certificato di regolare esecuzione. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Art. 65 - Svincolo delle cauzioni

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio. L'importo della garanzia sull'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

La cauzione o fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 125 del Codice. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

8.CAPO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 66 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 67- Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 68 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 69 - Forma e contenuto delle riserve

In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima

riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 70 - Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, è il foro di Bologna.

Art. 71- Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso del contratto si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice e gli artt. 10 e 11 dell'Allegato II.14.

Art. 72- Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice e negli Allegati ad esso.